

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato con deliberazione d'Assemblea dei Soci n. 6 del 14 Dicembre 2011
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA"

Via Mazzini n. 3, Bagnacavallo (RA)

Tel. 0545 934782 Fax. 0545 61119 e-mail: info@aspbassaromagna.it

C. F. e P.IVA 02295380394

Art.1 – Oggetto/finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Asp dei Comuni della Bassa Romagna". Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e debbono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda.

2. L'assemblea dei soci è l'organo d'indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le funzioni previste dall'art. 12 dello statuto dell'ASP.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze si tengono di norma presso la sede amministrativa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asp dei Comuni della Bassa Romagna".

2. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Soci stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse da quella indicata al sopraddetto comma 1 del presente articolo.

Art. 3 – Criteri di nomina del Presidente e del Vicepresidente

1. L'Assemblea elegge nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in quattro degli Enti soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente socio che rappresenta la più alta quota.

Art. 4 – Formulazione ordine del giorno

1. Le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea dei Soci sono presentate con istruttoria completa per l'approvazione, al Presidente dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea.

2. La documentazione richiamata nella proposta di deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la cognizione della problematica, deve essere posta a disposizione degli enti Soci presso la Direzione dell'A.S.P. quarantotto ore prima della seduta.

Art. 5 – Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione sottoscritti dal Presidente debbono recare il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali avvisi debbono essere recapitati al domicilio dei Soci o a mezzo fax, telegramma o posta elettronica con preavviso di almeno 5 gg. lavorativi antecedenti a quello stabilito per l'adunanza. Nei casi urgenti il preavviso può essere ridotto a non meno di 24 ore. Negli stessi avvisi, inoltre, può essere fissato il luogo, il giorno e ora per la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

2. Oltre che ai Soci gli avvisi di convocazione, sottoscritti dal Presidente, recanti l'ordine del giorno, di cui al precedente art. 4, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore, all'addetto alla verbalizzazione e, se invitato a partecipare, al Revisore dei Conti.

Art. 6 – Adunanze

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e in ogni caso nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per

l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle deliberazioni relative al piano programmatico, al bilancio pluriennale di previsione, al bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

2. L'Assemblea può riunirsi in ogni momento in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o il Presidente del Consiglio d'amministrazione.

3. I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o e-mail, al Presidente dell'Assemblea dei Soci il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.

4. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.

- 4 -

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi tali funzioni sono svolte dal membro che rappresenta la più alta quota; a parità di quote dal membro più anziano in età.

6. Le sedute dell'Assemblea dei Soci non sono pubbliche.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea con funzioni consultive, oltre all'addetto alla verbalizzazione;

8. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, constatarne la validità, la regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

9. L'Assemblea può deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno quando tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone ritenendo di non essere sufficientemente informato dell'argomento.

10. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si rinvia a quanto stabilito agli artt. 16 e 17 dello Statuto.

Art. 7 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio di copie degli atti e dei documenti dell'ente o dallo stesso stabilmente detenuti.

Art. 8 – Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.

2. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un componente dell'Assemblea.

- 5 -

Art. 9 - Il verbale dell'adunanza, redazione, contenuto e sottoscrizione

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

2. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura dell'addetto alla verbalizzazione.

3. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dall'addetto alla verbalizzazione e raccolti in apposito registro, devono indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascuno rappresentate;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci è trasmesso al Presidente

dell'Assemblea ed agli enti soci unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso della quale deve essere ratificato.

5. Solo in casi motivati i verbali possono essere ratificati successivamente e comunque non oltre tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale. Per particolari esigenze il verbale o parte di esso può essere approvato seduta stante.

Art. 10 - Le deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.

2. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, tranne quelle riguardanti votazioni e apprezzamenti sulle qualità delle persone.

3. Per le deliberazioni di nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'organo di revisione contabile, l'assemblea procede per scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sottoscritte dal Presidente e dal Direttore, sono assunte a maggioranza come previsto dagli artt. 16 e 17 dello statuto e sono immediatamente eseguibili.

5. I soci che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Sono pubblicate entro e non oltre 7 giorni dalla loro adozione, pena decadenza dell'atto, all'Albo Pretorio del Comune in cui ha sede legale l'Azienda, per la durata di 15 giorni consecutivi, esclusivamente le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, relativamente a:

- bilancio di previsione annuale, pluriennale e relativi allegati;

- bilancio consuntivo d'esercizio e relativi allegati;

ed inoltre sono inserite sul sito internet aziendale.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.